



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2026

Per restituire la complessità
della storia.
Lo strano caso del signor G.

di Gaetano Azzariti

EDITORIALE SCIENTIFICA

PER RESTITUIRE LA COMPLESSITÀ DELLA STORIA. LO STRANO CASO DEL SIGNOR G.

di Gaetano Azzariti

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Roma “La Sapienza”

*«La retta comprensione di un fatto,
e il fraintendimento di questo stesso fatto,
non si escludono a vicenda per intero»*

*«Essi parlano, in ogni modo, di cose che non capiscono.
La loro sicurezza è possibile solo grazie alla loro stupidità»*

F. KAFKA, *Il processo*

L'ultima è stata in occasione della cerimonia per il settantesimo anniversario della prima udienza della Corte costituzionale, dove Giuliano Amato ha ipotizzato – in modo del tutto arbitrario – che Gaetano Azzariti *senior*, relatore della sentenza, si sia “limitato ad assecondare” De Nicola, allora presidente della Consulta. Affermazione non solo gratuita e ingiustificata, ma frutto di un confessato pregiudizio (alla domanda se quelle idee erano anche le sue, «[r]ispondo che non lo so») e formulata in base ad una storia presunta e mal digerita. Dichiarazioni assunte sulla scia di una campagna di revisionismo storico, che trascura di esaminare i fatti per come realmente avvenuti, il contesto e il ruolo dei protagonisti coinvolti, nonché i risultati effettivamente ottenuti. Analisi basate spesso su “chiacchiere e pregiudizi”. Può non essere inutile, allora, formulare alcune osservazioni di dissenso, per restituire la complessità della storia e non solo per fatto personale.

Anzitutto, le recenti polemiche politico-giornalistiche, sorrette da una letteratura di storici improvvisati, non mi sembra rendano la complessità della figura di Gaetano Azzariti *senior* e appaiono ideologicamente orientate. Non viene affrontata la questione storica di fondo, assai complessa, relativa al ruolo dei giuristi liberali durante il regime fascista (salvatori dello stato di diritto o complici del regime?), per concentrarsi nella ricerca di un capro espiatorio.

L'imputazione più grave, quella di essere stato un «antisemita convinto», appare una forzatura priva – come subito chiariremo – di seri riscontri storiografici. Studi che, semmai, hanno evidenziato, da tempo e con maggiore consapevolezza, la “vocazione governativa” di Azzariti¹. In fondo analogamente paradossale sarebbe la forzatura – uguale e contraria – se si volesse affermare che è stato un “antifascista convinto” in quanto artefice, in qualità di Ministro della giustizia del primo Governo Badoglio, dei famosi decreti regi del 2 agosto del 1943 (nn. 704-707) che hanno smantellato l'ordinamento fascista; ovvero un “padre costituente”, per il suo lavoro nell'ambito della Commissione Forti (la relazione presentata all'Assemblea costituente rappresentò la base della riorganizzazione dello Stato su cui lavorarono i costituenti); ovvero “comunista convinto”, per il ruolo di stretta collaborazione che ebbe con Palmiro Togliatti che lo volle al suo fianco appena tornato in Italia; ovvero “partigiano della costituzione”, per la sua “battaglia per le precedenze” in qualità di Presidente della Corte costituzionale e ancor prima in qualità di redattore della storica prima sentenza della Corte costituzionale che affermò la precettività di tutte le norme costituzionali (contrastando il diverso orientamento della Cassazione) e la sindacabilità delle norme pre-costituzionali (dunque proprio di quelle norme per lungo tempo vigenti adottate dal regime fascista, che grazie a quella storica decisione poterono essere sindacate dalla Consulta ed espunte dal nostro ordinamento). Non certo una sentenza poco meditata, ma il frutto di riflessioni da tempo maturate (gran parte del suo volume *Problemi attuali di diritto costituzionale* del 1951 era dedicato allo studio della legislazione anteriore alla Costituzione, all'efficacia delle norme costituzionali e al sindacato di costituzionalità delle leggi. Basterebbe rileggerlo per evitare affermazioni gratuite), non fu facile arrivare a scrivere una sentenza che ha assicurato la superiorità della Costituzione sulle leggi fasciste attraverso il sindacato di costituzionalità.

Lo stesso discorso del 28 marzo del 1942, tenuto a Milano presso il Circolo giuridico, che viene posto a fondamento dell'accusa di antisemitismo, è decontestualizzato e unilateralmente interpretato. Tale discorso è stato esaminato da più studiosi e, in sintesi, ciò che emerge è l'ambiguità di una esposizione da parte di un tecnico – capo dell'Uf-

¹ N. TRANFAGLIA, *Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche*, Milano, 1973, p. 211.

ficio legislativo – che aveva coordinato i lavori di redazione del codice civile che pochi giorni prima era stato approvato (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) ed esponeva i principi, compresi certamente i principi antiegalitari, se non propriamente razzisti; ma con quanta adesione nel merito, quanta descrizione del contenuto, quanta concessione al linguaggio del regime? Allo stesso Circolo giuridico di Milano, nella conferenza tenuta in precedenza, nel 1939, egli si esprimeva con ben altro linguaggio: «Lo stesso concetto di appartenenza alla razza ariana (...) è un concetto non tanto biologico o antropologico, quanto piuttosto politico e giuridico, di cui la concreta determinazione è data dalle leggi speciali e dai componenti degli organi dello Stato». Nel 1942, tornando nello stesso luogo e con i medesimi interlocutori affermava (registrava?) che ormai il fascismo aveva «relegato in soffitta ... l'egualitarismo dominante, per cui la capacità giuridica veniva riguardata come insita nell'uomo, senza differenza di età, di sesso di religione o di razza». E chi può negare che così non sia stato? Oppure qualcuno può ritenere che le leggi razziali, prima ancora del Codice civile, siano state uno scherzo? Poi conclude con un'orribile affermazione: «La diversità di razza è ostacolo insuperabile alla costruzione di rapporti personali, dai quali possono derivare alterazioni biologiche o psichiche alla purezza della nostra gente». È una dichiarazione di adesione al regime? Ovvero una deduzione degli effetti normativi descritti? Qual è il vero pensiero di Azzariti? Il positivismo e il conseguente relativismo giuridico sembrano accumunare i due testi. Quel positivismo che è stato croce e delizia dei giuristi del tempo. Qualche approfondimento sarebbe stato opportuno.

La questione di fondo, in ogni caso, per chi voglia formulare un giudizio personale e politico sul personaggio, è esaminare il ruolo che esercitò come responsabile, per oltre vent'anni, dal 1927 al 1949, dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. È lì che si evidenzia la complessa vicenda non solo di Azzariti, ma di ampia parte della magistratura durante il fascismo (forse anche di molta parte dell'intellettualità italiana). Sono sufficientemente note le vicende e i generalizzati giudizi del coinvolgimento di molta parte della dottrina non fascista per la redazione del codice civile (Pietro Calamandrei il più richiamato, ma gli archivi di Vassalli ed Asquini sono esaudienti sul punto), altrettanto generalizzato è il riconoscimento del fallimento dei tentativi di "fascistizzare" il codice. Le leggi razziali furono redatte per volontà di Mussolini, direttamente da giuristi fascisti, in gran parte

sconosciuti, i quali trovarono nella burocrazia e nell'Ufficio legislativo soltanto un loro coordinamento. Un coinvolgimento ci fu certamente dal punto di vista redazionale, ma ben più complesso – di fatto non indagato – il ruolo concretamente svolto da un Ufficio legislativo che non fu direttamente coinvolto nella stesura della normazione perché ritenuto non sufficientemente affidabile. Disponibilità, ma anche forme di resistenza venivano dall'interno del Ministero, dal Capo dell'Ufficio legislativo, che in molti accusavano di essere allievo di Ludovico Mortara, posto a riposo forzatamente dal regime perché di origine ebraica. Ricordano esplicitamente i «violenti attacchi di noti organi razzisti» contrari alla larghezza dei criteri adottati a favore alle istanze degli ebrei e la «non condivisione della politica razziale del regime da parte di Gaetano Azzariti», due autori certamente non sospetti di simpatie per il regime né tantomeno ostili alla cultura ebraica: Ruggero Zangrandi² e Salvatore Mazzamuto³.

Nel 1938 Azzariti aderisce al Manifesto della Razza (oltre 300 le autorità che vi aderirono), ma nel 1939 diventa presidente della Commissione sulla razza. Questa Commissione ministeriale (detta impropriamente "Tribunale"), composta da tre magistrati e due funzionari, aveva come compito quello di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica e quindi sottrarre all'applicazione delle leggi razziali; essa utilizzò i criteri più ampi e favorevoli cercando, in un contesto e in un ambiente assai difficili, «di adempiere la sua missione in modo da aiutare il più possibile chi ricorreva ad esso»⁴. Accolse gran parte delle domande proposte (104 su 143). La valutazione e le dinamiche interne alla Commissione non sono note, non essendo stati ancora rinvenuti i verbali delle riunioni. Essa ha però rappresentato uno strumento – non si sa quanto efficace, certamente non risolutivo – di attenuazione delle misure razziste del regime. Anche in questo caso voler rappresentare Azzariti come giurista antisemita non trova riscontro.

Non indagate, infine, sono le strette relazioni tra Azzariti e la comunità ebraica del tempo. La partecipazione del capo dell'Ufficio le-

² R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Milano, 1976, p. 409.

³ S. MAZZAMUTO, *La mancata epurazione della magistratura nel dopoguerra e una tardiva e discutibile caccia alle streghe*, in *Anni 2000. Studi di Politica e diritto*, n. 1, Napoli, 2005, p. 24.

⁴ Così R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Milano, 1972, p. 415.

gislativo del Ministro di grazia e giustizia al movimento di “salvezza” della comunità ebraica che operò in Italia, in parte in modo spontaneo in parte rozzamente organizzato⁵, non è mai stata studiata, eppure le testimonianze sono molteplici. E che Azzariti abbia dato rifugio e aiutato a sottrarsi alle persecuzioni del regime è testimoniato dagli stretti rapporti con molte delle famiglie ebraiche romane. La migliore amica di una delle figlie era Tullia Zevi, che rappresentò il più diretto tramite, assieme al Maestro Mortara, con la comunità e le organizzazioni ebraiche.

Non indagati neppure sono stati i rapporti tra Azzariti e le comunità religiose (dopo la fuga del re a Salerno, Azzariti trovò rifugio in un convento romano), nonché quelli con il partito comunista che pure erano mediate dal figlio Giorgio – allora giovane militante del PCI – ed erano certamente e ovviamente clandestine, ma intense, tant’è che portarono dopo la guerra il segretario del partito comunista a individuare in Azzariti il collaboratore più affidabile (o si ritiene che fu una scelta casuale ed improvvisata?).

Dopo la guerra Azzariti svolse un importante ruolo di ausilio tecnico per l’edificazione dello Stato costituzionale, assumendo posizioni assai innovative rispetto alla più tradizionale dottrina e alla giurisprudenza della Corte suprema (vedi la raccolta di scritti pubblicata nel 1951), tenne stretti rapporti sia con la dottrina più impegnata (Calamandrei, Crisafulli) e con cui aveva già collaborato, nonostante le difficoltà, durante il periodo fascista, soprattutto nell’esperienza della redazione del codice civile. Nel momento della istituzione della Corte costituzionale venne richiamato dalla pensione da Gronchi per essere nominato – primo magistrato – giudice costituzionale. Alle dimissioni di De Nicola l’intero collegio della Consulta lo volle indicare come suo Presidente. Non venne da nessuno accusato per l’attività svolta durante il regime, mentre gli venne riconosciuto di aver trasmesso un messaggio «di fedeltà alla Nazione, e alle sue istituzioni, di probità e di dirittura morale, di sapienza e temperanza»⁶. Purtroppo, la scelta di «continuità dello Stato» (Pavone), non permise di distinguere le responsabilità tra i funzionari che si compromisero e la stessa “Commis-

⁵ Si veda quanto scrive L. PICCIOTTO, *Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-1945*, Torino, 2017.

⁶ A.M. SANDULLI, *Gaetano Azzariti. In memoriam*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1961, p. 446.

sione per epurazione” istituita nel 1944, non produsse grandi risultati. Non si indagò neppure per individuare i “giusti” che operarono all’interno del regime. Nessuno è andato ad indagare quanti perseguitati furono salvati silenziosamente, quando il male prevalse. Quel che solo si sa è che casa Azzariti era frequentata da molte “persone di razza ebraica”, molte di queste vennero sottratte alla persecuzione. Quando la Commissione per l’epurazione propose di mettere a riposo il magistrato Azzariti, una “mano ignota” scisse “non lo ritengo opportuno”. Qualcuno che evidentemente sapeva.

Quando Ruggero Zangrandi⁷ sollevò in termini assai critici la questione della presidenza della Commissione per la razza di Azzariti, si dovette ricredere, avvertito dei rapporti di questi con gli oppositori del regime. Così il più importante studioso del Fascismo, De Felice, che ebbe sempre parole di apprezzamento personale per il magistrato.

Un riconoscimento che per gli storici è stato sempre inequivoco, solo di recente travolto da una letteratura rosa e prevenuta, che ha rivoltato il lavoro di una Commissione che “salvava” dalla persecuzione, in un Tribunale che “condannava” alla discriminazione.

Non è un caso che anche a merito e memoria di quest’attività, due dei tre magistrati della Commissione ministeriale (Gaetano Azzariti e Antonio Manca), nonché il capo di gabinetto (Giuseppe Lampis), furono poi nominati giudici costituzionali. Un caso? Una Corte costituzionale “rifugio dei fascisti antisemiti”? Ovvero il riconoscimento della loro resistenza all’interno del regime? Al terzo magistrato componente della Commissione, Giovanni Petraccone, fu conferita, invece, nel 1959 la Gran croce di Cavaliere ordine al merito della Repubblica italiana. D’altronde basta rilevare sul piano storico e fattuale le non poche frizioni che si ebbero nella Commissione con i due funzionari del Ministro degli interni-Direzione generale per la demografia e la razza, che ne erano componenti e vennero costantemente messi in minoranza, dalla componente dei magistrati (con l’ausilio del segretario generale). Da qui “l’elogio dei magistrati” – già sopra richiamato – espresso dal maggiore storico del fascismo⁸ rivolto a chi aveva avuto la temerarietà di far parte di una Commissione che dovette far fronte anche alla

⁷ R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio. Contributo alla storia di una generazione*, Einaudi, 1948 (vedi poi le edizioni successive).

⁸ R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit.

diffusa “corruzione” e ai “favoritismi”, adempiendo alla loro missione «in modo da aiutare il più possibile chi ricorreva ad esso».

Ora, perduta questa memoria storica, si alternano diverse ricostruzioni. Molte appaiono prevenute. D'altronde è la nostra storiografia che ancora oscilla tra l'ingenuità crociana del fascismo come “parentesi” e la pur sempre comoda ricerca di capri espiatori per evitare di fare i conti con noi stessi (il fascismo che è in noi, l'*Ur-fascismo*) e la nostra storia (il fascismo come autobiografia di una nazione). Ben più tormentate sono le vicende di quelle persone che questa storia l'hanno attraversata e a cui sono state affidate funzioni pubbliche. Molte furono le responsabilità cui andarono incontro, e certamente gravi gli errori, che non vanno cancellati, ma compresi nella loro reale e drammatica dimensione, senza cadere in pregiudizi salvifici delle proprie false coscienze.

Oggi la nostra Costituzione scrive che le funzioni pubbliche vanno adempiute «con disciplina e onore», impone a tutti i cittadini un dovere di fedeltà alla Repubblica e un obbligo di osservare la Costituzione e le leggi, come possono questi stessi principi essere rispettati negli Stati autoritari? Il rifiuto è la scelta più nobile. Pochi ne ebbero il coraggio. Gli altri sono stati tutti complici? Può darsi, ma credo che allora bisognerebbe aggiungere un pezzo a questa storia rivolta in termini severi anche a tutti noi e che, per dirla con le parole del poeta, suona così: «Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti».

In ogni caso non spetta certo a chi scrive sviluppare riflessioni che dovrebbero competere agli storici, i quali dovrebbero evitare di fornire interpretazioni forzate di una figura complessa – che ha attraversato 60 anni di storia giuridica italiana e che è scomparso da 65 anni – dando credito ad una campagna giornalistica o ad una storiografia tutt'ora controversa. Meglio sarebbe allora dare conto delle diverse interpretazioni, senza cadere nei facili pregiudizi. «*Dixi et salvavi animam meam*».

Gaetano Azzariti jr.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)